

TI_GERICHTE 15.1998.57 vom 22. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.57

FR: TI_GERICHTE 15.1998.57 du 22 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 15.1998.57 del 22 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 20

marzo 1998. Dalla documentazione prodotta risulta però che l'ordinanza della Pretura è stata ricevuta il giorno 18 marzo, allegata alla stessa vi era pure il verbale di incanto. Non risulta dall'incanto che _____ abbia saputo prima dell'esito dell'aggiudicazione, ininfluente è invece la data di ricezione dell'avviso di incanto. L'ultimo giorno utile per ricorrere contro l'aggiudicazione era quindi il 28 marzo 1998, sabato, posticipato al 30 marzo (art. 31 cpv. 3 LEF). Dal timbro della busta contenente il ricorso si rileva la consegna alla posta il 29 marzo 1998. Ne discende la tempestività del gravame. 2.a) All'incanto in esame, i cui preparativi sono iniziati nel febbraio 1998, sono applicabili i nuovi art. 125 ss. LEF (cfr. art. 2 Disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994). "Quando il debitore, il creditore e i terzi interessati abbiano in Svizzera una dimora conosciuta o un rappresentante, l'ufficio d'esecuzione li avvisa con lettera semplice, almeno tre giorni prima, del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto" (cfr. 125 cpv. 2 LEF). La novella legislativa che non prescrive più l'invio raccomandato per l'avviso di incanto al debitore costituisce un'eccezione all'art. 34 LEF e gli sottrae il carattere di comunicazione suscettibile di ricorso. L'omissione dell'avviso al debitore non implica più l'annullamento dell'aggiudicazione (cfr. Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, Zurigo 1997, n. 28 ad art. 125 LEF). b) In casu quindi la presunta mancata ricezione dell'avviso di pignoramento non pregiudica la regolarità dell'aggiudicazione del credito _____. A titolo abbondanziale va comunque indicato che un atto spedito per raccomandata si reputa notificato il settimo giorno di deposito presso l'ufficio postale se il relativo avviso di ritiro è stato lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (cfr. DTF 97 III 10; 100 III 3). _____ non ha lamentato l'assenza dell'avviso di ritiro concernente la raccomandata dell'UEF e nemmeno ha giustificato il mancato ritiro; l'avviso di incanto è stato quindi regolarmente notificato. 3. In applicazione analogica dell'art. 127 LEF l'UEF può, se appare evidente che l'offerta non sarà sufficiente a coprire le spese di realizzazione, rinunciare all'incanto (cfr. DTF 83 III 134; 88 III 106). Nel caso specifico il valore del credito era stato stimato in maniera prudentiale (fr. 1.--) ritenuto che si trattava di una pretesa contestata, ciò non escludeva però a priori un'aggiudicazione ad un prezzo più elevato atto a coprire almeno le (contenute) spese dell'ufficio. Correttamente l'UEF di Locarno ha quindi proceduto all'incanto. Nessuna norma prevede poi che l'incanto giudiziario relativo al credito da realizzare sia messo a disposizione dei potenziali aggiudicatari a questo stadio di procedura. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente il credito non è certo incorporato nell'incanto. 4. Il ricorso 29 marzo 1998 di

_____, deve quindi essere respinto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17, 31, 34, 125 e 127 LEF

pronuncia: 1. Il ricorso 29 marzo 1998 di _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.